



Delibera della Giunta Regionale n. 303 del 28/06/2016

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

U.O.D. 3 - UOD rapp con il sist delle autonomie locali e delle auton funzio con il
CAL

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO: "DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI "
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 457 DELL' 8.09.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'articolo 123, comma 4, della Costituzione ha previsto che *"in ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*;
- b. l'articolo 22 dello Statuto della Regione Campania ha istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane, stabilendo, in particolare, che:
 - sono 40 i componenti del CAL, di cui alcuni di diritto ed altri di natura elettiva;
 - è demandata alla legge regionale l'individuazione dei criteri per l'elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali;
- c. la Legge Regionale 15 marzo 2011 n. 4 (legge finanziaria regionale 2011) all'articolo 1, commi da 50 a 74, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 22 dello Statuto, ha disciplinato il Consiglio delle autonomie locali della Campania, individuando i criteri per l'elezione e le modalità di nomina dei componenti nonché le modalità di funzionamento;
- d. in particolare l'articolo 1, comma 51, della legge regionale n. 4 del 2011, ha previsto che *"Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi: a) un consigliere provinciale; b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti; c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti."*;
- e. l'articolo 1, comma 58, della citata legge regionale n. 4 del 2011, ha stabilito, in particolare, che *"con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente legge."*;
- f. con deliberazione di Giunta Regionale n. 457 dell'8.09.2011, è stato adottato lo schema di Regolamento avente ad oggetto *"Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali"*. Tale Regolamento, successivamente approvato dal Consiglio Regionale, n. 8 del 24 novembre 2011, ha disposto:
 - all'art. 2, comma 1, lett. a), che le elezioni si svolgono *"... per il rappresentante delle province"*
 - all'art. 9, comma 1, lett. a), che l'Ufficio per le elezioni *".... proclama eletto componente del CAL il candidato del collegio unico regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi"*.

CONSIDERATO che:

- a. la Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, all'articolo 24, comma 5, ha disposto la modifica dell'art. 1, comma 51, lettera a), della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) prevedendo che le parole *"un consigliere provinciale"* siano sostituite dalle parole: *"due consiglieri provinciali"*.

RITENUTO che:

- a. la modifica normativa ha inteso superare la problematica connessa all'attuale coincidenza tra la persona del Sindaco del comune capoluogo di regione ed il Sindaco metropolitano di Napoli, quali, allo stato, entrambi membri di diritto, reperendo in tal modo una disponibilità aggiuntiva per la rappresentanza dei membri dei consigli provinciali;
- b. è pertanto necessario modificare il Regolamento n. 8/2011 di disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali sostituendo

- c. all'art. 2, comma 1, lett. a), l'espressione "... *il rappresentante delle province*" con l'espressione "... *i due rappresentanti delle province*";
- d. all'art. 9, comma 1, lett. a), l'espressione "... *eletto componente del CAL il candidato del collegio unico regionale che ha* " con l'espressione "... *eletti componenti del CAL i due candidati del collegio unico regionale che hanno* "

SENTITO

- a. per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale;

VISTO

- a. la Costituzione, articolo 123, comma 4
- b. lo Statuto della Regione Campania, articoli 22 , 23 e 56;
- c. la L.R. n. 4 del 2011, articolo 1, commi da 50 a 74;
- d. la L. R. n. 6 del 2016, articolo 24, comma 5;
- e. il Regolamento n. 8 del 24 novembre 2011.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato e trascritto:

1. di approvare la proposta di modifica al Regolamento n. 8 del 24 novembre 2011 avente ad oggetto "*Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali*", allegata alla presente deliberazione (all. A) che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, dello Statuto regionale;
3. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, alla Segreteria di Giunta e al BURC per la pubblicazione.